

Fatturazione scarti tessili: regime IVA e aliquote applicabili

SINTESI OPERATIVA

L'attività di ritiro degli scarti tessili presso le aziende produttrici presenta specifiche problematiche fiscali che coinvolgono l'applicazione del regime IVA. Si tratta di operazioni che, pur riguardando materiali considerati rifiuti, richiedono un'analisi attenta della normativa tributaria per determinare il corretto trattamento fiscale. Il ritiro di scarti tessili non rientra nel reverse charge IVA: si applica il regime IVA ordinario. Il reverse charge è ammesso solo per rottami metallici, carta da macero, stracci, vetro, plastica e simili, se elencati nella norma.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'attività di **ritiro degli scarti tessili** presso le aziende produttrici presenta specifiche problematiche fiscali che coinvolgono l'applicazione del regime IVA. Si tratta di operazioni che, pur riguardando materiali considerati rifiuti, richiedono un'analisi attenta della normativa tributaria per determinare il corretto trattamento fiscale.



Cosa sapere in un minuto

- ♦ Il ritiro di **scarti tessili** non rientra nel reverse charge IVA: si applica il regime IVA ordinario.
- ♦ Il reverse charge è ammesso solo per rottami metallici, carta da macero, stracci, vetro, plastica e simili, se elencati nella norma.
- ♦ Per **trasporto rifiuti tessili** (speciali), è applicabile l'aliquota IVA ridotta al 10% solo se rientranti nella gestione rifiuti ai sensi del Codice Ambientale.
- ♦ La corretta **classificazione dei rifiuti tessili** è determinante per l'agevolazione IVA: l'aliquota ridotta non si applica a rifiuti destinati a smaltimento senza recupero energetico.
- ♦ È essenziale documentare la natura di rifiuto e la destinazione finale per applicare benefici fiscali nella fatturazione del servizio.

REGIME DEL REVERSE CHARGE: ESCLUSIONE PER GLI SCARTI TESSILI

Il meccanismo dell'**inversione contabile** – comunemente noto come reverse charge – trova la sua disciplina negli articoli 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972. Questo sistema speciale prevede che sia il cessionario a dover versare l'IVA anziché il cedente, il quale emette fattura senza addebito d'imposta.

Tuttavia, gli scarti tessili non rientrano nell'elenco tassativo dei materiali soggetti a questo regime particolare. La normativa infatti contempla specificamente rottami metallici, carta da macero, stracci e altri materiali di recupero, ma non include espressamente i tessili di scarto. Questa esclusione comporta l'applicazione del regime IVA ordinario.

MATERIALI SOGGETTI AL REVERSE CHARGE: L'ELENCO NORMATIVO

L'articolo 74 del D.P.R. 633/1972 individua con precisione i beni che beneficiano dell'inversione contabile. Si consideri che il legislatore ha voluto circoscrivere questo regime a categorie merceologiche specifiche: rottami e cascami di metalli ferrosi, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica.

Per i metalli non ferrosi, la disciplina si estende a semilavorati identificati attraverso specifiche voci della tariffa doganale. Occorre precisare che il reverse charge si applica esclusivamente quando i materiali necessitano di ulteriore lavorazione e trasformazione, non risultando utilizzabili nella loro destinazione ordinaria.

PRESTAZIONI DI TRASPORTO NEL REGIME SPECIALE

Nell'esperienza applicativa emerge spesso la questione relativa alle prestazioni accessorie di trasporto. La circolare n. 28/E/2004 ha chiarito che il meccanismo del reverse charge si estende anche ai servizi di trasporto effettuati direttamente dal cedente "per proprio conto e a proprie spese", secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del D.P.R. 633/1972.

La disciplina comprende altresì le prestazioni derivanti da contratti d'opera o d'appalto che abbiano per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Si tratta di un aspetto che nella pratica professionale si osserva frequentemente nelle operazioni più complesse di recupero materiali.

ALIQUOTA RIDOTTA PER IL TRASPORTO RIFIUTI: CONDIZIONI APPLICATIVE

La questione degli **scarti tessili** assume particolare rilevanza quando questi configurano rifiuti ai sensi della normativa ambientale. In tal caso diventa applicabile l'aliquota ridotta del 10% prevista dal numero 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

L'agevolazione riguarda specificatamente le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali. È importante e fondamentale notare che nell'attività di gestione dei rifiuti – secondo l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 – rientra anche il trasporto.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TESSILI: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

La corretta classificazione risulta determinante per l'applicazione dell'aliquota agevolata. I rifiuti tessili, nella prassi, vengono inquadrati come rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera c) del Codice Ambientale, quando derivano da lavorazioni industriali.

Questa classificazione – spesso trascurata negli aspetti operativi – consente l'applicazione dell'IVA al 10% per le prestazioni di trasporto. Tuttavia, come specificato dalla normativa, l'aliquota ridotta non si applica quando i rifiuti sono destinati al conferimento in discarica o all'incenerimento senza recupero energetico efficiente.

CASISTICA OPERATIVA E CRITICITÀ RICORRENTI

Nell'esperienza applicativa si riscontrano frequentemente situazioni nelle quali le aziende cedenti non attribuiscono valore commerciale agli scarti tessili. Questi materiali vengono trattati come rifiuti, generando interrogativi sulla corretta modalità di fatturazione del servizio di ritiro.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo estensivo la nozione di "gestione dei rifiuti", includendo tutte le operazioni accessorie e propedeutiche al trattamento finale. Si deve pertanto valutare caso per caso se l'attività svolta configuri effettivamente gestione di rifiuti o semplice trasporto commerciale.

Le criticità ricorrenti riguardano principalmente la dimostrazione che i materiali ritirati abbiano effettivamente natura di rifiuto e che il servizio prestato rientri nelle operazioni agevolate. È necessario documentare adeguatamente la destinazione finale dei materiali per giustificare l'applicazione dell'aliquota ridotta.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (02/10/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO